



Comune di Livigno

PEC - egov.livigno@cert.poliscomuneamico.net

ORDINANZA N. 78 del 01/09/2014

OGGETTO: DEROGA AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE VASP, PER ATTIVITÀ VENATORIA, AI CACCIATORI CON ETÀ ANAGRAFICA SUPERIORE AL 65° ANNO DI ETÀ, GIÀ DISCIPLINATO CON ORDINANZA SINDACALE NR. 116/2007. MODALITÀ E PRESCRIZIONI.

IL SINDACO

Premesso che per l'imminente inizio della stagione venatoria la locale associazione di categoria cacciatori, ha chiesto una deroga al divieto di circolazione veicolare sulle strade sterrate (VASP), già disciplinato con Ordinanza Sindacale nr. 116 – Prot. nr. 18534 del 03 settembre 2007;

Preso atto che tale richiesta riguarda solo il transito dei veicoli condotti da tutti i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel territorio del Comune di Livigno (SO), con età anagrafica superiore al 65° anno;

Accertato che la deroga a tale divieto è sancita dall'art. 7 comma 2 delle disposizioni generali per l'esercizio venatorio in Provincia di Sondrio (SO), approvate con delibera del Consiglio Provinciale nr. 47 del 03 ottobre 2011;

Viste e Richiamate l'Ordinanza Sindacale nr. 116 – Prot. nr. 18534 del 03 settembre 2007 ed il Regolamento che disciplina il transito sui percorsi agro-silvo pastorali, approvati dal Consiglio Comunale nr. 116 del 18 marzo 2008;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) relativo alla competenze ed ai poteri del Sindaco quale ufficiale del Governo e l'art. 34 del vigente Statuto;

ORDINA

1. Nel periodo temporale compreso tra il **01 settembre** ed il **15 novembre 2014** e nei **soli giorni dell'attività venatoria**, è consentita, **ai cacciatori con età anagrafica superiore al 65° anno**, la circolazione veicolare sui percorsi agro-silvo pastorali in deroga al provvedimento Sindacale nr. 116 – Prot. nr. 18534 del 03 settembre 2007;
2. I veicoli autorizzati per i soli cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel Comune di Livigno (SO), debbono essere condotti dal titolare del permesso di transito regolarmente rilasciato dal Comando della Polizia Locale, a seguito di richiesta e previo versamento di una cauzione. Tale Organo deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 7 comma 2 delle disposizioni per l'esercizio venatorio, approvato dal Consiglio Provinciale nr. 47 del 03 ottobre 2011;

3. A bordo dei veicoli autorizzati non possono essere trasportati altri cacciatori;
4. La circolazione e la sosta per i suddetti veicoli deve essere effettuata nel rispetto delle norme che disciplinano la materia;
5. Il versamento della cauzione, già indicata nel punto 2, che precede, è a garanzia risarcitoria per comportamenti contrari alle norme previste nel presente provvedimento. L'entità del deposito cauzionale si quantifica in € 1.000 (*mille*) che verrà restituita alla fine dell'esercizio venatorio, in assenza di accertate violazioni commesse durante il periodo di vigenza dell'attività venatoria;

SANZIONI

- I titolari del permesso di transito, rilasciato per l'esercizio venatorio, che non ottemperano al divieto di trasporto di altri cacciatori, sono puniti con la sanzione pecuniaria di € 500,00 (*cinquecento*) e la perdita della cauzione depositata;
- Viene inoltre comminata la sanzione accessoria del ritiro immediato del permesso, con il divieto di rilascio per i successivi 5 (*cinque*) anni;
- Restano impregiudicate, a carico dei suindicati titolari di permesso, l'adozione di tutte le altre sanzioni amministrative o penali conseguenti alla inosservanza di specifiche Leggi o Regolamenti;
- Se a seguito di tali condotte si arrecano danni a persone, cose o animali, è fatto carico ai responsabili degli illeciti il risarcimento del danno causato, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

INCARICA

- il Comando di Polizia Locale, e le altre forze di Polizia, all'uopo incaricate, hanno l'obbligo di far rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione;
- il Comando Polizia Locale di Livigno (SO) al rilascio del permesso di transito agli aventi diritto ed alla custodia del deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

AVVERTE

- Che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Livigno (SO), Cristoforo Domiziano FRANZINI.

DISPONE

- La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 e comunicata al Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie della Provincia di Sondrio (SO), oltre al Responsabile del Comprensorio Alpino Alta Valtellina con sede a Bormio (SO);
- che copia del presente atto può essere richiesto presso il Comando Polizia Locale di Livigno (SO).

Dalla Casa Comunale, li 29 agosto 2014

Il Sindaco
Damiano Bormolini / INFOCERT SPA